

COMUNITÀ DEI PRETI SEMPLICI DI GESÙ E MARIA

CASTELLAMMARE DI STABIA

Premessa

La Comunità dei preti semplici di Gesù e Maria di Castellammare di Stabia è un'istituzione che affonda le sue radici nel XVIII secolo, sorta per volontà di un gruppo di preti diocesani ("Preti Semplici") del Clero di Castellammare di Stabia, allo scopo di "imitare, alla meglio, quel tenore di vita sì raccomandato dai primi Pastori della Chiesa e praticato dai primi Cristiani dei tempi Apostolici"¹.

Recependo le indicazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II, del Magistero e del Codice di Diritto Canonico e rispondendo all'esortazione dell'Ordinario della nostra Comunità Ecclesiale, i presbiteri membri propongono un'integrazione dello Statuto Regio secondo le seguenti linee guida:

¹ Regole, o siano Statuti della Comunità dei Reverendi Preti Semplici del Reverendo Clero della Città di Castellammare di Stabia, Palermo, 1858, p. 33.





COMUNITÀ DEI PRETI SEMPLICI DI GESÙ E MARIA

REGOLAMENTO

CAPITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE NATURA, FINE, E SPIRITUALITÀ DELLA COMUNITÀ

Art. 1 - Denominazione – Sede

L'associazione è denominata "Comunità dei Preti Semplici di Gesù e Maria", di seguito chiamata "Comunità", ed ha sede in Castellammare di Stabia alla Calata Gesù n. 62.

Art 2 - Natura

La Comunità è un'associazione pubblica di presbiteri, che raccogliendo l'eredità di tanti, Confratelli e Benefattori, che nel tempo con i loro carismi e con le loro donazioni, hanno reso la "Comunità" strumento di fratellanza e di sostegno per tanti presbiteri della città affinché fossero, nella preghiera e nella obbedienza ai Pastori, strumento di salvezza, per il popolo di Dio. I suoi membri intendono raccogliere e proseguire, nell'amore alla Vergine Maria, Madre di Gesù, la spiritualità e il servizio pastorale dei confratelli del passato, adeguando gli scopi e la vita della stessa Comunità ai tempi mutati, nella fedeltà al Concilio Ecumenico Vaticano II, alle direttive pastorali della Chiesa Italiana, della Conferenza Episcopale Campana e ai programmi pastorali della Chiesa Locale. In particolare, intendono darsi un'organizzazione interna più funzionale alle esigenze di una Chiesa in Uscita, secondo le indicazioni del Sommo Pontefice e gli orientamenti della Pastorale Diocesana.

Art. 3 - Spiritualità

I presbiteri membri della Comunità, docili al carisma dello Spirito Santo, vogliono vivere il loro ministero presbiterale secondo il modello di vita che Cristo additò ai suoi primi discepoli, invitandoli a lasciare tutto, per lui e per il Vangelo (Mc 8,35).

Sono chiamati pertanto:



- a) a vivere il loro ministero con la costante disposizione a obbedire con la docilità dell'amore al Papa, e all'Ordinario della Chiesa che è in Sorrento-Castellammare di Stabia;
- b) a vivere una più intensa vita di preghiera, di ascolto della Parola, nella fraternità presbiterale;
- c) a prestare grande attenzione alle vocazioni, ai seminaristi della diocesi, ai giovani presbiteri nelle prime esperienze pastorali;
- d) a prendersi cura, con amorevole attenzione, dei membri anziani, ammalati, invalidi o indigenti.

Art. 4 - Scopi

La Comunità si propone:

1. di offrire ai presbiteri che, nel rispetto dei requisiti statutari, liberamente chiedono di farne parte, incontri di spiritualità vissuti nella fraternità, e in particolare, incontri finalizzati allo scambio delle esperienze, al sostegno reciproco nelle difficoltà, all'approfondimento delle proposte pastorali della Chiesa Italiana e della Chiesa Locale;
2. di sostenere, accogliere i preti in particolari difficoltà;
3. di sostenere i seminaristi e i giovani presbiteri anche con borse di studio, nel realizzare percorsi di studio e periodi di esperienze formative tese alla loro maturazione sul piano pastorale.
4. di realizzare, a tal fine, un'amministrazione attenta del patrimonio, con una gestione trasparente dello stesso, tesa alla sua rivalutazione. Le risorse ricavate, tolte le spese occorrenti per la manutenzione degli immobili, in primo luogo della storica Chiesa dedicata alla Madonna del Carmine, sita alla Via del Gesù, e degli altri immobili di proprietà della Comunità, nonché gli oneri fiscali gravanti sull'amministrazione, saranno devolute all'assolvimento dei suddetti scopi, previa autorizzazione dell'Ordinario Diocesano, al quale sarà sottoposto annualmente il bilancio consuntivo e preventivo.



CAPITOLO SECONDO

APPARTENENZA ALLA COMUNITÀ

Art. 5 – Criteri di partecipazione alla Comunità

Sono membri della Comunità:

- a) *Per nascita*: i presbiteri nati nella circoscrizione del Comune di Castellammare di Stabia, che ne facciano richiesta.
- b) *Per residenza e ufficio*: i presbiteri, che ne facciano richiesta, che abitano stabilmente per ragione di carica, ufficio o impiego nel Comune di Castellammare di Stabia o in uno dei Comuni limitrofi già facenti parte della Diocesi di Castellammare di Stabia, vale a dire Pimonte, Gragnano, Casola, Lettere, Santa Maria la Carità e Sant'Antonio Abate, nonché negli altri Comuni dell'Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia.

Dal venir meno della condizione di incardinazione nell'Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia consegue la perdita dell'appartenenza alla Comunità.

Art. 6 – Domanda d'ingresso

La richiesta di entrare a far parte della Comunità, indirizzata per iscritto dai presbiteri interessati, deve essere sottoposta al Consiglio, che l'approva col voto favorevole della metà più uno dei suoi membri.



CAPITOLO TERZO

GLI ORGANI DELLA COMUNITÀ

Art. 7 – Organi della Comunità sono:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice-Presidente
- il Segretario-Archivista
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7.1 - L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo deliberativo della Comunità. Di essa fanno parte tutti i presbiteri che ne sono membri.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei membri, e in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei partecipanti alla singola riunione. Essa si riunisce:

- a) in via ordinaria almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo e, all'inizio di ciascun quinquennio, per l'elezione del Consiglio Direttivo; elegge il Collegio dei Revisori dei Conti che deve essere di tre componenti; delibera la nomina, la revoca e accetta le dimissioni del Consiglio Direttivo; verifica la validità delle votazioni e della nomina dei membri che compongono gli Organi dell'Associazione; propone nuove iniziative ed attività di interesse dell'Associazione o interventi comunque attinenti all'Oggetto dell'Associazione; esercita ogni altro potere attribuito all'Assemblea dallo Statuto, dall'Atto Costitutivo e dal Regolamento.
- b) in via straordinaria quando lo esigono problemi di particolare importanza, su decisione del Presidente o in seguito a richiesta scritta di almeno la metà dei membri su convocazione del Presidente recapitata assieme all'ordine del giorno, attraverso posta elettronica e messaggia. La convocazione dev'essere spedita per posta cartacea ai membri che ne facciano richiesta.

Ogni membro ha diritto a un voto e può ricevere fino a un massimo di tre deleghe.

L'elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, e del Collegio dei Revisori dei Conti, dev'essere validata dall'Ordinario Diocesano.



L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Comunità il quale:

- a) dirige lo svolgimento dei lavori d'Assemblea;
- b) attribuisce la parola ai membri che, avendone diritto, ne facciano richiesta;
- c) mette ai voti gli ordini del giorno;
- d) proclama i risultati delle votazioni.

Le riunioni e le deliberazioni dell'Assemblea possono avvenire anche on-line, previo idoneo accertamento dell'identità dei partecipanti.

Art. 7.2 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto di cinque (5) membri che durano in carica cinque anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

Venuto meno uno dei consiglieri, subentra il primo dei non eletti. Esaurita la lista dei non eletti, il Presidente convoca in via straordinaria l'Assemblea, che procede all'elezione suppletiva. Il nuovo eletto resta in carica sino al compimento del mandato quinquennale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce:

- a) in via ordinaria: tre volte l'anno;
- b) in via straordinaria: ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta scritta di almeno due Consiglieri o di un decimo dei membri dell'Assemblea.

Per la validità della riunione sia ordinaria sia straordinaria è richiesta la partecipazione del Presidente o del Vice Presidente e di almeno due Consiglieri.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) programmare le attività della Comunità;
- b) deliberare provvedimenti di ordinaria amministrazione;
- c) sottoporre al voto dell'Assemblea l'approvazione dei provvedimenti di straordinaria amministrazione, inclusi atti dispositivi del patrimonio;
- d) nominare, su proposta del Presidente, il Segretario-Archivista;
- e) predisporre annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e lo stato economico e patrimoniale della Comunità sulla base della debita relazione presentata dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) provvedere alla trasmissione del nome del nuovo Presidente quale Legale Rappresentante della Comunità alla Prefettura – Ufficio territoriale competente;
- g) predisporre regolarmente iniziative di formazione sacerdotale per i membri della Comunità e – in questo contesto - approvare le richieste di sostegno economico di percorsi di studio ed esperienze missionarie, con particolare attenzione ai membri più giovani.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza di



voti. Al verificarsi di situazioni di blocco, il voto del Presidente vale doppio. Le deliberazioni degli atti di straordinaria amministrazione richiedono la maggioranza dei due terzi dei presenti e sono subordinate all'approvazione da parte dell'Ordinario Diocesano.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo possono avvenire anche online, accertata idoneamente l'identità dei partecipanti.

Art. 7.3 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea con l'approvazione dell'Ordinario Diocesano.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Comunità a norma del diritto canonico anche per la Comunità Civile, previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Napoli.

Resta in carica per cinque anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. In caso di dimissioni, di decesso o d'impossibilità sopravvenuta subentra nella carica il Vice Presidente a meno che l'Assemblea, convocata in seduta straordinaria, non decida diversamente.

Il Presidente svolge le seguenti mansioni:

- a) anima e promuove l'attività della Comunità, proponendo al Consiglio Direttivo nuove iniziative;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- c) firma le delibere del Consiglio Direttivo;
- d) verifica l'adempimento delle delibere adottate dal Consiglio Direttivo;
- e) relaziona, annualmente, all'Ordinario Diocesano sull'andamento della Comunità;
- f) presenta le relazioni annuali e il bilancio annuale preventivo e consuntivo all'Assemblea;
- g) provvede all'amministrazione ordinaria e, in caso di urgenza anche a quella straordinaria ad esclusione di atti dispositivi del Patrimonio, salvo riferire all'Assemblea per la necessaria ratifica nell'adunanza successiva.

Art. 7.4 - Il Vice Presidente

- a) Il Vice Presidente è scelto e nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo.
- b) Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di giusto impedimento.
- c) Il Vice Presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato consecutivamente una volta sola.



Art. 7.5 - Il Segretario-Archivista

- a) è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
- b) Il Segretario cessa dalla carica sei mesi dopo la cessazione del mandato del Presidente o per delibera del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
- c) Il Segretario coadiuva il Presidente nell'adempimento delle sue funzioni.
- d) Partecipa come segretario alle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e ne redige i relativi verbali.
- e) Provvede alla diramazione delle convocazioni.
- f) Cura l'archivio generale.
- g) Redige e conserva i verbali del Riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Art. 7.6 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dall'Assemblea tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, è composto da tre (3) membri eletti dall'Assemblea, che durano in carica tre (3) anni e possono essere rieletti al termine del proprio mandato una sola volta. Nel caso che venga meno uno dei Revisori dei Conti, subentra il primo dei non eletti, il quale resta in carica sino al compimento del mandato. Esaurita la lista dei non eletti, il Presidente convoca in via straordinaria l'Assemblea, che procede all'elezione suppletiva. Il nuovo eletto resta in carica sino al compimento del mandato.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente.

Al Collegio dei Revisori dei Conti che partecipa di diritto alle riunioni dell'assemblea per le materie di sua competenza, spettano in quanto compatibili con la natura dell'Associazione, tutti i compiti attribuiti per l'Organo di controllo previste dalla normativa canonica e civile vigente.

In particolare, il Collegio dei Revisori dei Conti controlla:

- l'andamento della gestione allo scopo di verificarne l'aderenza alle norme statutarie e regolamentari ed alle vigenti disposizioni legislative
- la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei conti e delle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti redige una relazione al bilancio consuntivo; verifica la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà dell'Associazione, nonché degli atti amministrativi, dei contratti, delle entrate e delle uscite.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo



CAPITOLO QUARTO

IL PATRIMONIO

Art. 8 – Beni della Comunità

- a) Il patrimonio della Comunità è costituito dai beni mobili, immobili e mobili registrati, nonché da donazioni, elargizioni e contributi di varia natura da parte di enti o privati che lo incrementano.
- b) Per il raggiungimento dei propri scopi, la Comunità si avvale dei proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, di ogni eventuale donazione, contributo ed elargizione e di ogni altra entrata destinati all'attuazione degli scopi statutari.
- c) Al Consiglio Direttivo compete la responsabilità amministrativa, nonché la redazione dei bilanci consuntivi e preventivi annuali che, sottoscritti dal Presidente, vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea, e quindi dell'Ordinario diocesano.



CAPITOLO QUINTO

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 9 - Scioglimento

- a) Lo scioglimento della Comunità avviene su delibera dell'Assemblea a maggioranza assoluta dei due terzi.
- b) Per la validità della delibera, l'Assemblea deve comporsi di un numero non inferiore ai tre quarti dei membri stessi.
- c) La deliberazione di scioglimento deve essere approvata dall'Ordinario diocesano.
- d) In caso di scioglimento il patrimonio verrà devoluto su indicazione dell'Assemblea dall'Ordinario Diocesano ad altro Ente della Comunità Diocesana che abbia finalità analoghe a quelle della Comunità stessa e svolga attività in consonanza di questa.

Art. 10 - Vigenza e modifiche

- a) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'Ordinario Diocesano, a seguito della quale l'Assemblea, retta per l'occasione dal membro più anziano, provvederà alle nomine delle cariche sociali.
- b) Il Consiglio Direttivo nella pienezza dei poteri trasmetterà alla Prefettura la modifica statutaria e la nomina del rappresentante legale al fine della trascrizione nel Registro delle Persone Giuridiche.
- c) Eventuali successive modifiche al presente Regolamento dovranno essere deliberate, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e diventeranno efficaci dopo l'approvazione dell'Ordinario Diocesano, a seguito della quale il Consiglio Direttivo provvederà tempestivamente a trasmetterle alla Prefettura – Ufficio territoriale competente.

Art. 11 - Regolamento applicativo

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di predisporre, qualora ne ravvisi la necessità, un Regolamento applicativo, con facoltà di successive modifiche e integrazioni.



Art. 12 - Il Commissario

In circostanze speciali, per gravi motivi, sospesi tutti gli organi statutari, l'Ordinario Diocesano può designare un Commissario, che diriga temporaneamente la Comunità per riportarla al funzionamento ordinario disciplinato dal presente Regolamento, esercitando le competenze di ordinaria amministrazione per il lasso di tempo necessario a procedere a nuove elezioni.

È fatta salva, in ogni caso, la promozione dell'azione di sfiducia da parte di almeno due terzi dei membri della Comunità.

Art. 13- Rinvio

Per quanto non è disciplinato e previsto dal presente Regolamento valgono le norme canoniche e civili in materia.

